



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUTA, CALEO, BERTUZZI, BORIOLI, CASSON, COCIANCICH, COMPAGNONE, CONTE, D’ADDA, DE PIN, DE PETRIS, FAVERO, Elena FERRARA, GAMBARO, GRANAIOLA, GIACOBBE, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MANCUSO, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, VALENTINI, VATTUONE, VILLARI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SAGGESE, LAI e DI GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo è frutto dell'elaborazione approfondita ed unitaria effettuata da parte dei ricercatori delle Società scientifiche agrarie (AISSA), con il fattivo sostegno dell'Unione nazionale delle accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale (UNASA) e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA): abbiamo ritenuto opportuno non apportare modifiche al testo dagli stessi avanzato, prescindendo dalla piena o parziale condivisione nel merito.

Un contributo autorevole e quanto mai opportuno in un tempo in cui la protezione e la gestione sostenibile e sistematica del suolo rappresentano una necessità non più rinviabile stante le tante situazioni di degrado che emergono da vari ambiti territoriali della nazione.

Una straordinaria opportunità per aprire un confronto serrato e concludente per giungere all'approvazione di una incisiva normativa idonea a diffondere la cultura della tutela del bene territorio e della sua qualità, biodiversità, attrattività, produttività, multifunzionalità.

Dalla consapevolezza che il suolo italiano è sottoposto a pressioni ambientali crescenti che determinano allarmanti e chiari segni del suo degrado dovuti ad erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione, frane ed alluvioni, perdita di biodiversità, contaminazione, consumo di suolo da cattiva urbanizzazione, aumenta esponenzialmente l'urgenza di disciplinare l'intera materia con una legge quadro che metta in relazione necessaria lo stato e le regioni, come si evince anche dalle molteplici recenti iniziative legislative in materia.

Il disegno di legge si compone di venti articoli. Il titolo I chiarisce definizioni, finalità e proposte di istituzione di centri per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli. Gli articoli 7, 8 e 9, definiscono gli aspetti fondamentali delle competenze e delle conoscenze da acquisire anche attraverso le banche dati esistenti, nel percorso formativo ed informativo.

Il titolo II definisce poi le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli. Gli articoli da 11 a 19 si concentrano sull'individuazione e sulla gestione sostenibile delle aree di degrado del suolo.

L'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una delle seguenti funzioni o servizi economici, ambientali, sociali e culturali:

- a) produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura;
- b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;
- c) riserva di biodiversità, ad esempio *habitat*, specie e geni;
- d) stoccaggio di carbonio;
- e) fonte di materie prime;
- f) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;
- g) sede del paesaggio ed archivio del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

2. A tal fine vengono istituite misure per la conoscenza e per la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o a diverse attività umane che ne pregiudichino la capacità di svolgere tali funzioni e servizi.

3. La presente legge si applica al suolo, come definito dall'articolo 2, e non si applica alle acque sotterranee.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge ed in armonia con la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 22 settembre 2006, COM (2006) 231 definitivo, recante la Strategia tematica per la protezione del suolo dell'Unione europea, si intende per:

a) «suolo»: lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosistemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzinare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l'*habitat* di gran parte degli organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della Zona critica della Terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile;

b) «degrado del suolo»: la perdita della capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ed i suoi servizi ecosistemici;

c) «erosione»: fenomeno naturale di rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua, gravità e vento che, in seguito ad alcune pratiche antropiche, può considerevolmente incrementarsi, fino a produrre effetti molto gravi di degradazione. Per le finalità di questa legge si include in questa defini-

zione la decorticazione del suolo per fini commerciali;

d) «compattazione»: fenomeno causato da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovrapascolamento. In seguito alla compattazione, il suolo perde la naturale densità, struttura e porosità, diminuendo la sua permeabilità e fertilità;

e) «contaminazione»: immissione nel suolo di sostanze potenzialmente tossiche che possono pregiudicarne le principali funzioni;

f) «desertificazione»: degrado delle terre aride, semi-aride e sub-umide secche attribuibile a varie cause tra cui le variazioni climatiche e le attività umane. Tale definizione è adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994 e ratificata dalla legge 4 giugno 1997, n. 170. Ai fini della presente legge la desertificazione include il progressivo inaridimento del suolo;

g) «diminuzione di sostanza organica»: fenomeno naturale o antropico di diminuzione del contenuto di sostanza organica del suolo. In seguito a questo fenomeno il suolo perde fertilità chimica, fisica e biologica e rilascia CO₂ in atmosfera;

h) «frane ed alluvioni»: ai fini della presente legge ci si riferisce esclusivamente alle frane ed alluvioni che riguardano direttamente o indirettamente il suolo agricolo e forestale;

i) «impermeabilizzazione»: azione antropica che determina la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di piattaforme, infrastrutture, opere ed edifici; l'impermeabilizzazione impedisce al suolo di svolgere le proprie funzioni ecosistemiche. Ai fini della presente legge l'impermeabilizzazione include l'attività di rimozione dello strato superficiale dei suoli per fini costruttivi;

j) «perdita di biodiversità»: fenomeno di degradazione del suolo dovuto alla riduzione della varietà degli organismi viventi, inclusi i microrganismi, presenti nel suolo. In seguito a questo fenomeno, generalmente causato da azione antropica, il suolo perde fertilità ed è maggiormente esposto ad altri processi di degrado;

k) «salinizzazione»: accumulo nel suolo di sali solubili in seguito ad eventi naturali o all'azione dell'uomo. Ai fini della presente legge la salinizzazione include l'alcalinizzazione;

l) «valutazione globale del degrado del suolo»: tutti i rischi di cui al presente comma, sia presi singolarmente che in combinazione tra loro, possono portare alla degradazione acuta del suolo con la perdita irreversibile di gran parte o di tutte le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli. La valutazione globale del degrado del suolo fornisce quindi una stima di tutti i rischi di degrado del suolo in una data area geografica.

2. Ai fini della presente legge si intendono per «aree a rischio attuale di degrado» quelle aree in cui attualmente sussistono evidenti condizioni di degradazione dei suoli. Si intendono per «aree a rischio potenziale di degrado» quelle che, pur non mostrando evidenti condizioni di degradazione dei suoli, sono potenzialmente soggette a rischio a causa dell'alta vulnerabilità dei suoli combinata all'azione di fattori ambientali.

Art. 3.

(Finalità)

1. Il suolo, insieme all'acqua ed all'aria, rappresenta un elemento essenziale per la vita, è componente fondamentale degli ecosistemi terrestri, dell'ambiente ed è elemento costitutivo del paesaggio. Il suolo è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile ed è

un sistema molto complesso e dinamico che fornisce una serie di benefici all'uomo e all'ambiente attraverso la pluralità di funzioni e di servizi ecosistemici che esso svolge. Il suolo pertanto è un fattore chiave per il benessere dell'uomo e della società, è una risorsa di interesse comune, ma è anche molto fragile ed è attualmente soggetto a numerose minacce, principalmente a causa di alcune attività umane.

2. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli, anche per assicurare la sicurezza alimentare dell'Italia, in base ai seguenti principi guida:

a) mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado;

b) riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo;

c) migliorare la gestione del suolo evitando di esporlo alle principali minacce, tutelando in tal modo i suoli integri dal punto di vista della loro funzionalità e dei loro servizi ecosistemici, e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

3. La presente legge ha la finalità di favorire la migliore applicazione da parte dei Ministeri e delle regioni di normative europee, nazionali e regionali, riguardanti il suolo, in materia di agricoltura, foreste e ambiente.

4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti:

a) valutazione quantitativa delle funzioni e dei servizi ecosistemici prodotti dai suoli italiani finalizzata al loro utilizzo sostenibile;

b) individuazione delle principali minacce che incombono sulla risorsa suolo e

che determinano la perdita della capacità di produrre funzioni e servizi ecosistemici e successiva identificazione delle aree attualmente o potenzialmente minacciate dal degrado del suolo;

c) individuazione di piani d'azione specifici per ogni tipo di minaccia con predisposizione di misure al fine di proteggere le funzioni del suolo. Le misure riguardano sia la gestione sostenibile dei suoli che altre misure di prevenzione e riduzione del degrado del suolo.

5. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni in essa contenute. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Istituzione di un Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli - CENPSU)

1. È istituito il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU).

Art. 5.

(Istituzione di un Comitato di indirizzo e Comitato tecnico-scientifico del CENPSU)

1. Il CENPSU ha un proprio Comitato di indirizzo e un proprio Comitato tecnico-scientifico.

Art. 6.

(Istituzione di Centri regionali per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli)

1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Centro regionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CERPSU) o in alternativa attribuisce ad una propria struttura già esistente le competenze di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Competenze)

1. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della presente legge sono stabilite mediante apposite linee guida, emanate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, di seguito denominate «linee guida», entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prescrizioni tecniche e le relative linee guida sono aggiornate dal CENPSU.

3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità. Gli oneri economici connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono posti a carico dell'ente inadempiente.

4. Le regioni forniscono al costituendo CENPSU, ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati conoscitivi e le informazioni relative all'at-

tuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Il CENPSU elabora a livello nazionale, secondo le linee guida, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri e agli organismi nazionali e regionali interessati. Il CENPSU assicura inoltre la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Banche dati pedologiche)

1. In coerenza con le modalità e le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 marzo 2007, per la realizzazione di una Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale (INSPIRE), le regioni ed i ministeri mettono a disposizione del CENPSU i seguenti dati prodotti mediante finanziamenti pubblici: le banche dati pedologiche, con tutti i dati spaziali georiferiti, le banche dati sulla fertilità dei suoli con dati spaziali georiferiti, le cartografie dei suoli e dell'uso dei suoli, i dati satellitari disponibili per determinare l'uso dei suoli, le ortofotocarte, le cartografie derivate da dati pedologici, le carte tematiche relative alle tipologie di degrado identificate nella presente legge e i dati sui suoli in genere. Tali dati sono utilizzati per l'implementazione di un sistema integrato, flessibile, dinamico e multiscala di conoscenza, di gestione sostenibile e di tutela del suolo, distribuito tra lo Stato e le regioni.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le collaborazioni dell'Istituto nazionale di statistica, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di carto-

grafia pedologica del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici e sull'uso del suolo nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale.

3. Le regioni, tramite i CERPSU, individuano le modalità più opportune per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Art. 9.

(Formazione e informazione)

1. Entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili liberamente dal *web*, per migliorare la percezione e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado. Tali materiali dovranno essere organizzati per diverse tipologie di utenza includendo le scuole di ogni ordine e grado e le aziende rurali e dovranno includere degli esempi per ogni regione amministrativa.

2. Ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna i materiali divulgativi di cui al comma 1.

3. I CERPSU, in collaborazione con le province e in conformità con le disposizioni del presente titolo, individuano appositi interventi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati ai sensi del medesimo titolo e sulle minacce che incombono sui suoli, con l'obiettivo di:

a) portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate

nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo;

b) formare il personale delle amministrazioni locali e delle aziende rurali di cui alla lettera *a)* sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare od impedire il degrado del suolo.

TITOLO II

MISURE PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI SUOLI

Art. 10.

(Valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli)

1. La valutazione e la quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli sono individuate secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla valutazione e alla quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli italiani, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della redazione delle linee guida ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna:

a) la quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;

b) i modelli da utilizzare per valutare funzioni e servizi ecosistemici di cui al comma 2.

Art. 11.

(Aree a rischio di erosione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di erosione sono individuate secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle aree a rischio di erosione, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di erosione di cui al comma 2, per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori, che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per il recupero di quelli in erosione e la tutela di quelli a rischio potenziale di erosione.

5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 12.

(Aree a rischio di compattazione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di compattazione sono individuate secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle

aree a rischio di compattazione, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di compattazione di cui al comma 2 per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per il recupero dei suoli compattati e la tutela di quelli a rischio potenziale di compattazione.

5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 13.

(Aree a rischio di salinizzazione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di salinizzazione sono individuate secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di salinizzazione di cui al comma 2 per tenere conto di even-

tuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli a rischio di salinizzazione attuale e potenziale.

5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 14.

(Aree a rischio di diminuzione della sostanza organica)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di degrado a causa della diminuzione della sostanza organica dei suoli sono individuate secondo le linee guida. Le linee guida tengono conto degli usi attuali del suolo, delle aree maggiormente danneggiate dagli incendi rilevate annualmente dal Corpo forestale dello Stato e delle finalità e degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto. Le linee guida individuano i quantitativi di materia organica che possono essere stoccati nei suoli agricoli e forestali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica. Le linee guida contengono anche dei criteri per valutare i crediti di carbonio per i suoli italiani e per la migliore implementazione del registro nazionale dei serbatoi forestali di carbonio di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individua-

zione ed al successivo aggiornamento delle aree a rischio per la diminuzione della sostanza organica dei suoli, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio per la diminuzione della sostanza organica dei suoli di cui al comma 2 per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori, che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli a rischio attuale e potenziale per la diminuzione della sostanza organica.

5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 15.

(Aree a rischio di perdita di biodiversità)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di degrado a causa della perdita di biodiversità dei suoli sono individuate secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle aree a rischio di degrado a causa della perdita di biodiversità dei suoli, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di degrado a causa della perdita di biodiversità dei suoli di cui al comma 2 per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori, che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli a rischio attuale e potenziale di degrado a causa della perdita di biodiversità dei suoli.

5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo quello della loro predisposizione.

Art. 16.

(Contaminazione dei suoli)

1. Il presente articolo è finalizzato ad assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. L'armonizzazione di tutti i dati relativi alla contaminazione del suolo è attribuita all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'ISPRA è tenuto ad armonizzare ed implementare in apposita banca dati georeferenziata i dati spaziali raccolti e rilevati dallo stesso Istituto, dalle ARPA, dalle regioni e dalle province riguardanti i siti inquinati inseriti nei piani regionali e provinciali, i siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente ed i siti di interesse nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), provvedono a quanto disposto al comma 2.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati spaziali georiferiti e la rispettiva banca dati di cui al comma 2 sono trasmessi al CENPSU.

5. Il CENPSU elabora, con le banche dati pedologiche nazionali, i dati di cui al comma 2 per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli in base al grado di contaminazione ed alle diverse tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita attuale e potenziale di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base alla contaminazione sono individuati secondo le linee guida.

6. I CERPSU, coordinandosi con le ARPA, definiscono i programmi d'azione obbligatori per risanare i suoli soggetti a contaminazione e ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni e i servizi ecosistemici a essi collegati. Nel caso di suoli che non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici l'intervento è volto a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli circostanti e sulle falde idriche.

7. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 6 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 17.

(Frane ed alluvioni)

1. I metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli aspetti riguardanti il suolo, sono definiti, con le modalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto legi-

slativo, mediante apposito atto di indirizzo e coordinamento inerente l'accertamento e lo studio degli effetti dei suoli sulle condizioni generali di rischio da frane e alluvioni.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle frane e sulle alluvioni raccolti e ricavati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasmessi al CENPSU che li elabora con le banche dati pedologiche nazionali per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado causato da frane ed alluvioni ed alle diverse tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita attuale e potenziale di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado sono individuati nelle linee guida.

4. I CERPSU, in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e con le autorità di bacino, definiscono i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli soggetti a degrado da frane ed alluvioni. Nel caso di suoli che non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici si opera per mitigare il danno.

Art. 18.

(Impermeabilizzazione)

1. Le aree a diverso grado di impermeabilizzazione da urbanizzazione ed i relativi indici di valutazione sulla quantità e qualità del consumo di suolo e sull'integrità del tessuto rurale sono individuati secondo le linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle aree impermeabilizzate di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree impermeabilizzate di cui al comma 1 per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni delle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori, che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e la protezione dei suoli potenzialmente soggetti a fenomeni di degrado a causa dell'impermeabilizzazione delle aree circostanti.

5. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con la collaborazione dei CERPSU, determina ed aggiorna le linee guida e le procedure per il riutilizzo del suolo agricolo o forestale asportato per infrastrutture e opere edilizie. Ciò al fine di garantire e promuovere un suo reimpiego per i ripristini ambientali e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.

6. I programmi di azione e le procedure definiti ai sensi dei commi 4 e 5 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

7. I dati sulle aree impermeabilizzate ed i relativi indici di valutazione del consumo di suolo nonché i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad impermeabilizzazione devono essere obbligatoriamente tenuti in conto sia per ogni tra-

sformazione delle coperture e usi dei suoli previste nei piani urbanistici e di settore, a qualsiasi scala, sia per la valutazione ambientale strategica connessa ai predetti piani.

8. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o aggiornamenti degli stessi, tengono conto dei dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli e sull'impermeabilizzazione degli stessi, ai sensi del comma 7, in un'area più estesa rispetto al sito direttamente coinvolto. Ciò al fine di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione, soprattutto quella dei suoli migliori dal punto di vista delle funzioni e dei servizi ecosistemici.

9. Nel definire le destinazioni d'uso del territorio, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica sono redatti effettuando verifiche preventive e preferendo sempre le alternative mirate a non aumentare il grado di impermeabilizzazione locale. Nei casi in cui non vi siano alternative all'uso di suolo libero, tale condizione è motivata con apposito documento da sottoporre alla valutazione del CERPSU.

10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti sono adeguati a quanto prescritto dal comma 9.

11. Le regioni possono definire ulteriori criteri finalizzati al contenimento del consumo di suolo tenendo conto del grado di impermeabilizzazione già raggiunto dal territorio regionale.

12. I dati rilevati ai sensi del comma 2 sono pubblicati annualmente nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e sono trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno dal CENPSU.

Art. 19.

(Valutazione globale delle aree a rischio di degrado del suolo e rischio di desertificazione del suolo)

1. La valutazione globale delle aree a rischio attuale e potenziale di degrado del suolo sono individuate secondo le linee guida. Le linee guida tengono conto anche degli effetti dei cambiamenti climatici e della loro interazione con i processi di degrado del suolo e con l'uso agricolo e forestale.

2. La valutazione globale delle aree a rischio attuale e potenziale di degrado del suolo deve essere obbligatoriamente tenuta in conto dalle regioni e dalle Autorità di bacino per valutare, in accordo con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, la presenza, sul territorio di competenza, di aree vulnerabili soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e da processi di desertificazione.

3. Il CENPSU, con la collaborazione dei CERPSU, provvede alla prima individuazione ed al successivo aggiornamento delle aree a rischio di degrado del suolo sulla base di una valutazione globale dei singoli rischi in conformità a quanto disposto dalle linee guida, allo scadere del primo, del secondo e del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ogni quattro anni, il CENPSU con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di degrado del suolo sulla base della valutazione globale dei singoli rischi di cui al comma 3, per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.

5. Entro tre anni, e successivamente ogni cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 3 e 4 le regioni, sulla base delle linee guida, definiscono pro-

grammi d'azione obbligatori che includano tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il risanamento delle aree a rischio di degrado del suolo, sulla base della valutazione globale dei singoli rischi.

6. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 5 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

